



Consiglio regionale della Calabria

XII LEGISLATURA

20[^] Seduta

Giovedì 22 dicembre 2022

Deliberazione n. 152 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).

Presidente: Filippo Mancuso

Consigliere: Questore: Salvatore Cirillo

Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 27, assenti 4

...omissis...

Indi, il Presidente, dopo aver posto in votazione, separatamente, i tre articoli, che sono approvati con l'emendamento introdotto, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n.107/12[^] nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale, e, deciso l'esito – presenti e votanti 27, a favore 19, contrari 8 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Mancuso

IL CONSIGLIERE QUESTORE f.to: Cirillo

IL SEGRETARIO f.to: Lauria

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 23 dicembre 2022

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 152 del 22 dicembre 2022

XII LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2018, N. 9
(INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO
DELLA 'NDRANGHETA E PER LA PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ,
DELL'ECONOMIA RESPONSABILE E DELLA TRASPARENZA).

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2022.

Reggio Calabria, 23 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
(Filippo Mancuso)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge mira a modificare l'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).

Si ritiene opportuno intervenire per disciplinare meglio la regolamentazione delle fasce orarie entro le quali consentire l'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), oltre che eliminare la distinzione tra esercizi commerciali e rivendite di generi di monopolio per quanto riguarda l'aspetto delle distanze minime da osservare in relazione all'ambito dimensionale dei comuni. Inoltre, con il presente intervento normativo si fissa la stessa distanza tra tutte le categorie commerciali.

Infine, si interviene per normare che le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 16 della l.r. 9/2018 si applicano esclusivamente alle nuove concessioni rilasciate successivamente alla data del 3 maggio 2018.

La legge non comporta oneri, per come si desume dall'articolo 2, che reca la clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore presente legge.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, stante il merito delle modifiche apportate alla legge interessata dall'intervento di modifica.

Quadro di riepilogo analisi economico-finanziaria

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Art.	Descrizione spese	Tipologia Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
1	Modifiche alla L.R. 26 aprile 2018, n. 9.	//	//	0,00 €



Consiglio regionale della Calabria

2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	0,00 €
3	Entrata in vigore	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Lauria)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 9/2018)

1. All'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le sale da gioco, le sale scommesse degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e delle rivendite di generi di monopolio in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente, osservano la chiusura **dalle ore 12:30 alle ore 14:30 e** dalle ore 24:00 alle ore 09:00. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.500,00 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.";

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole ", commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: ", comma 6";

c) ai commi 4, 5 e 8 le parole ", commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: ", comma 6";

d) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 3 maggio 2018.";

e) il comma 14 è abrogato.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il primo gennaio 2023.